



SENT. 86/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.^{ssa} Daniela ACANFORA Presidente

Dott.^{ssa} Ida CONTINO Consigliere

Dott.^{ssa} Lucia d'AMBROSIO Consigliere relatore

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.^{ssa} Maria Cristina RAZZANO Consigliere

SENTENZA

Nel giudizio d'appello, in materia di pensioni, iscritto al **n. 60683** del registro di segreteria, promosso da OMISSIS (c.f. OMISSIS) nato a OMISSIS il OMISSIS rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Lippi (c.f. LPPNDR72E18H501X), presso il cui studio sito in Roma, via A. Baiamonti 4, è elettivamente domiciliato (pec andrealippi@ordineavvocatiroma.org);

contro

MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione generale, in persona del legale rappresentante in carica *pro-tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura generale dello Stato (pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) – non costituito-

avverso

la sentenza n. 231/2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, depositata in data 24 marzo 2022.

Uditi, nell'udienza del 17 febbraio 2026, svolta con l'assistenza della dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore cons. Lucia d'Ambrosio e l'avv. Andrea Lippi, in rappresentanza dell'appellante.

Esaminati l'atto di appello e gli altri atti e documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 231/2022, depositata in data 24 marzo 2022, la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio rigettava il ricorso dell'odierno appellante per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità *"otite media purulenta cronica con doppia perforazione della membrana orecchio sx"* e *"esiti di intervento di asportazione chirurgica di carcinoma rinofaringeo in assenza di attuali segni di ripresa di malattia"*.

2. Il ricorrente, con ricorso in riassunzione a seguito della sentenza della II Sez. centrale d'appello n.580/2017 del 7 settembre 2017 (che accoglieva il gravame avverso la pronuncia di difetto di giurisdizione, rinviando la causa al primo giudice per l'esame del merito), rappresentava che, con decreto n. 1200/N del 18 maggio 2009, il Ministero della Difesa aveva negato la dipendenza da causa di servizio per le infermità *"otite media purulenta cronica con doppia perforazione della membrana orecchio sx"* e *"esiti di intervento di asportazione chirurgica di carcinoma rinofaringeo in assenza di attuali segni di ripresa di malattia"*. Il

sig. OMISSIS chiedeva, quindi, l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità al fine del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata. A tal fine rappresentava: di essere stato assegnato al 70° Stormo aeroporto di Latina, espletando il servizio presso le mense aeroportuali, in ambienti soggetti a forti sbalzi di temperature con esposizione a rumori e effluvi degli scarichi degli aerei (benzene, cherosene, ecc.); di essere stato esposto a condizioni climatico-ambientali al di sopra della comune tolleranza nella missione di soccorso internazionale prestato dal 23 novembre 2001 al 28 marzo 2002 in Macedonia e Albania; che la infermità otitica in questione è riconosciuta come malattia "*professionale*" dalla tabella Inail per coloro che sono esposti a livelli di rumore superiore ad 80 dB.

3. Il primo giudice affermava l'infondatezza del ricorso, in ragione, oltre che dei motivati pareri negativi in merito alla dipendenza da causa di servizio delle infermità diagnosticate, espressi da vari organi sanitari nel corso dell'istruttoria amministrativa, anche del parere negativo acquisito tramite CTU, reso dall'Ufficio medico-legale presso il Ministero della Salute, "*che ha passato analiticamente in rassegna le vicende sanitarie dell'interessato, e dall'attenta disamina del carteggio ha tratto logici argomenti per un giudizio medico legale da ritenere corretto e completo*" (pag. 10). Sottolineava che il CTU aveva preso in esame l'intera documentazione militare e sanitaria del ricorrente, evidenziando che "*ha prestato servizio presso il 70° Stormo dell'Aeronautica Militare di stanza a Latina dal 18/01/87, dove è sempre stato addetto al servizio mensa e alloggi tranne nei periodi 23/12/96-28 /02/*

97 dove era sta-to assegnato al Nucleo Voli e Statistica per esigenza SIAM e 01/08/ 02 -31/08/02 dove era stato addetto alla Sezione Difesa come incarico secondario. Durante il servizio nel Nucleo Servizi ha svolto mediamente 2/3 servizi armati h24 l'anno. Inoltre, ha partecipato a missione all'estero dal 23/11/02 al 28/03/02 in operazione OFCN dove si è occupato delle attività di gestione della mensa del gruppo provvedendo anche agli approvvigionamenti" (pagg.10-11). Evidenziava che il CTU dopo attenta disamina della documentazione clinico-sanitaria agli atti e di quella acquisita in sede peritale, ascoltati i consulenti di parte presenti, con la partecipazione dello specialista otorinolaringoiatrico, "ha espresso il seguente parere medico-legale "Dalla documentazione inviata e specificatamente dal Registro delle Visite Mediche dell'Infermeria di Corpo dell'Aeroporto di Latina non emergono segnalazioni relative ad alcuna affezione otitica. Peraltro, si denota che il primo riscontro ufficiale relativo all'otite media purulenta cronica con doppia perforazione della membrana orecchio sx risale alla visita di idoneità al servizio all'estero (08/06/01), nella quale l'interessato è stato dichiarato "Non Idoneo" a causa dell'infermità stessa. L'otite media purulenta cronica è un'affezione di natura infettiva provocata da germi comuni (batteri, virus, miceti) che possono interessare qualsiasi individuo e che non sono propri delle mansioni svolte dal ricorrente durante il servizio (addetto al nucleo mense; addetto al nucleo alloggi; addetto al servizio difesa per soli 30 gg in agosto 2002 e quindi successivo al riscontro della patologia otitica). Pertanto, non emergono eventi di servizio tali da assurgere a ruolo causale e/o concausale efficiente e determinante nell'insorgenza dell'affezione "otite media purulenta cronica con doppia perforazione della membrana orecchio sx". Per quanto

concerne la patologia neoplastica "esiti di intervento di asportazione chirurgica di carcinoma rinofaringeo in assenza di attuali segni di ripresa di malattia", questa riconosce eziologia virale (EBV), genetica, abuso di alcol, tabagismo, elementi NON correlabili con il servizio prestato. Decade conseguentemente il quesito relativo alla classificazione" (pag.11).

4. Avverso tale decisione il signor OMISSIS proponeva appello, ritualmente notificato, deducendo *"carenza di motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c."*, in ragione del fatto che nel ricorso si chiedeva che l'infermità tumorale fosse valutata con il criterio (probabilistico e di inversione di onere probatorio) utilizzabile, secondo il legislatore, per coloro che avessero contratto infermità a seguito di missioni espletate all'Esteri, e che la sentenza resa non avesse affrontato la richiesta e sarebbe, quindi, censurabile sia per contrasto tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), che per carenza di motivazione sul punto, ampiamente dedotto dalla parte attrice. Evidenziava che nel presente caso la domanda giurisdizionale era inerente al diritto a pensione su due patologie di cui la seconda (tumorale) contratta al rientro da una missione estera, in esito, cioè, all'attività di servizio prestata in zone limitrofe al Kosovo, anch'esse contaminate dall'uranio impoverito. Sottolineava, inoltre, che si deduceva che tale attività di servizio era la causa della patologia tumorale insorta, in base al criterio del "più probabile che non", applicabile, in sostituzione di quello ordinario, sulla base degli esiti della Commissione di inchiesta parlamentare del Senato approvata il 12 febbraio 2008, secondo la quale *"La Commissione prende atto dell'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze*

scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto (nesso di causalità) tra le patologie oggetto dell'inchiesta ed i singoli fattori di rischio individuati nel corso delle indagini, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall'uranio impoverito e dalla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di metalli pesanti. Al tempo stesso, vista la obiettiva sussistenza di fenomeni morbosi anche in riferimento alla operatività di altre concause, legate in tutto o in parte ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi in cui ha operato il personale militare italiano, ritiene che il verificarsi dell'evento costituisca di per se' elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità" (pagg.7-8)

Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del gravame con annullamento della sentenza impugnata e rinvio degli atti al giudice di prima istanza in diversa composizione, con vittoria di spese di giudizio di cui il difensore si è dichiarato antistatario.

5. All'udienza del giorno 17 febbraio 2026 l'avv. Lippi insisteva per l'accoglimento del ricorso, in ragione di difetto di motivazione su richiesta formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di prima istanza, reiterata in varie successive memorie. Ad avviso del difensore non ci si trova in presenza di una semplice causa di servizio, nella quale il rapporto di causa-effetto segue una consequenzialità conosciuta, trattandosi di soggetto per il quale è riscontrabile la situazione definita

- anche dalla Corte di cassazione e dalla Commissione parlamentare d'inchiesta del Parlamento - "*sindrome dei Balcani*". Sottolineava che il suo assistito ha prestato servizio in Kosovo, dove è stato esposto alle nanoparticelle che hanno determinato la patologia tumorale. Affermava che il nesso di causalità tra l'infermità e l'esposizione è confermato semplicemente dall'insorgenza della malattia e dal fatto che il sig. OMISSIS è stato in quei luoghi, perché tali circostanze fanno di per sé presumere la dipendenza della forma tumorale contratta dall'esposizione all'uranio impoverito, salvo prova contraria. Sosteneva che il CTU avrebbe dovuto formulare il proprio parere non in base al normale criterio causale, ma in base al criterio probabilistico, con conseguente valutazione del giudice sul punto, che risulta, invece, del tutto assente, con conseguente difetto assoluto di motivazione. Per il Ministero della Difesa veniva dichiarata la volontà di costituzione orale in udienza da parte di una funzionaria comparsa a tale scopo, con richiesta di rigetto dell'appello. Al termine della discussione il Collegio assumeva la causa in decisione. Ritenuto in

DIRITTO

1. Con ricorso al giudice monocratico delle pensioni, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "*otite media purulenta cronica con doppia perforazione della membrana orecchio sx*" e "*esiti di intervento di asportazione chirurgica di carcinoma rinofaringeo in assenza di attuali segni di ripresa di malattia*", chiedendo che l'infermità tumorale fosse valutata con il criterio

(probabilistico e di inversione di onere probatorio) previsto per coloro

che avessero contratto infermità a seguito di attività di servizio

prestata all'estero in zone contaminate dall'uranio impoverito.

2. Preliminarmente, il Collegio, premesso che il gravame è stato

ritualmente instaurato con la notifica dell'appello all'Avvocatura

generale dello Stato (art. 11 r.d.n. 1611/1933, art.417 bis c.p.c.

richiamato da art.158 c.g.c.) rileva l'inammissibilità della costituzione

in giudizio del Ministero della Difesa, per il quale è comparso in

udienza un proprio funzionario, in quanto non ha depositato alcuna

memoria scritta di costituzione - comprovante anche il potere di

rappresentanza processuale del sottoscrittore dell'atto nel giudizio *de*

quo - come imposto dal combinato disposto degli artt.156, 158 e 191

c.g.c., ma ha manifestato soltanto la volontà di costituirsi mediante

esposizione orale dell'assetto difensivo; alla rilevata inammissibilità

della costituzione in giudizio consegue, pertanto, la declaratoria di

contumacia dell'Amministrazione.

3. Con articolato motivo di gravame, l'appellante contesta la

carenza di motivazione e la violazione dell'art. 112 c.p.c. , per contrasto

tra chiesto e pronunciato, in quanto il giudice di prime cure non

avrebbe minimamente affrontato il tema della valutazione

dell'infermità tumorale con il criterio probabilistico e di inversione di

onere probatorio, previsto dal legislatore con riguardo a situazioni

rientranti nella definizione "*sindrome dei Balcani*".

4. Il gravame risulta fondato.

L'art. 170, comma 1, c.g.c. prevede (in continuità con il previgente art.

1, comma 5, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, conv. con l. 14 gennaio 1994, n. 19 di tenore letterale sovrapponibile) che “*Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni*”. Il comma 4 del medesimo art. 170 c.g.c. statuisce che “*Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello*”.

Le Sezioni riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/QM/2000 del 24 ottobre 2000, hanno puntualizzato, in relazione al perimetro dei motivi di gravame sindacabili in sede di giudizio pensionistico, che “*a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto*”. Conseguentemente, le questioni di fatto possono essere dedotte in

appello esclusivamente nei limiti in cui configurano o una *“radicale mancanza di motivazione”*, o la presenza di una motivazione solo *“apparente”*, ovvero sia costituita da argomentazioni inidonee a rivelare la *ratio decidendi* o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, perplesse e obiettivamente incomprensibili (cfr., *ex multis*, Corte conti, Sez. II app., n. 192/2024, n. 14/2024, n. 373/2023, n. 338/2023; Sez. III app., sent. n. 532/2023, n. 217/2023; Sez. I app. n. 283/2023, n. 190/2023). Tali principi risultano anche assentiti dalla Corte costituzionale, che, nell’ordinanza n. 84 del 2003, ha affermato che *“ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l’appello ai soli motivi di diritto”* e ha, dunque, escluso il controllo della motivazione sotto il profilo della sufficienza, ammettendo solo quello sull’esistenza, nei termini dell’assoluta omissione o della mera apparenza, anche sotto l’aspetto della irriducibile contraddittorietà e/o dell’illogicità manifesta.

Nella vicenda all’esame ricorre una ipotesi di motivazione apparente, nel significato sopra esposto, *“su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto”*.

Dall’esame degli atti di causa emerge, infatti, che – sebbene, sia il parere del c.t.u., che la sentenza del primo giudice abbiano esaminato entrambe le infermità per le quali il sig. OMISSIS chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio - non viene in alcun modo affrontata, nonostante le esplicite richieste in tal senso da parte del ricorrente, la questione della esposizione alle nanoparticelle durante il servizio in Kosovo, e dell’eventuale ricorrenza della c.d.

“sindrome dei Balcani”.

Invero, con riguardo a detta esposizione il nesso causale tra infermità ed esposizione si ricollega alla sola insorgenza della malattia e al fatto che il soggetto sia stato in specifici territori. Infatti, tali circostanze, ove presenti, fanno presumere la dipendenza della forma tumorale contratta dall'esposizione all'uranio impoverito, non in base al normale criterio causale, ma in base ad un criterio probabilistico, salvo prova contraria.

Si richiama, in merito, la recentissima sentenza n. 49 del 2026 della Sezione III d'appello di questa Corte, che ha ritenuto di *“aderire al recente orientamento espresso sul punto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 12/2025 (alla cui lettura brevemente si rimanda, ex. art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c.), sul contiguo tema della spettanza dell'equo indennizzo a militari coinvolti in campagne caratterizzate, come nel caso oggetto della presente controversia, dall'utilizzo del c.d. “uranio impoverito”. Segnatamente, appare maggiormente convincente – e, dunque, pienamente condivisibile – l'opzione ermeneutica ivi obliterata (ma su cui vedasi già, in tema di pensione privilegiata, C. conti, Sez. giurisd. Veneto, n. 298/2025), secondo cui, nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all'estero (o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale), non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico, avendo la legge considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull'Amministrazione l'onere di dare la prova di una specifica*

genesì extra-lavorativa della patologia. Per inciso, in termini analoghi, seppur con riferimento ad altri benefici spettanti al personale militare – ma sempre pure riconnessi alla riconducibilità a causa di servizio delle patologie tumorali conseguenti all'utilizzo dei materiali suddetti – si è parimenti espressa, anche recentemente, la Suprema Corte di cassazione (amplius et ex plurimis, Sez. Lav., sent. n. 12595/2024, richiamata dall'appellante nelle proprie difese).

Si richiama, inoltre, un pronunciamento di questa Sezione (Corte conti, Sez. II app., sent. n. 217 del 2024), nel quale si sottolinea che il Consiglio di Stato, con sent. n. 6684/2021, ha rilevato “l'assenza di univoci (ed univocamente concordanti) riferimenti scientifici dimostranti la presenza di un nesso diretto fra l'operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di specifiche patologie, non impedisca il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici. In presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in un teatro operativo caratterizzato, come nel caso di specie, da potenziale contaminazione da agenti patogeni) la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l'Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità. Proprio l'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto (quanto univoco) di causa-effetto per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi, non si rivela pretendibile la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di

certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici. In tale prospettiva, il verificarsi dell'evento ex se integra elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare la titolarità, in capo alle vittime delle patologie, agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità; diversamente, è opportuno soggiungerlo, dalla titolarità a pretese di carattere risarcitorio, a presupposto delle quali è necessaria non soltanto l'emersione di un pregiudizio (nella fattispecie, ricongiungibile al servizio prestato) e la presenza di un obiettivo nesso di derivazione causale fra occorrenza lesiva ed attività lavorativa, ma anche il riconoscimento della componente psicologica (condotta omissiva, ovvero commissiva) ascrivibile al datore di lavoro a titolo (almeno) colposo".

5. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l'appello va accolto, con conseguente annullamento della decisione gravata e, ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c., rimessione degli atti al primo giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del presente grado d'appello.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, annulla la sentenza impugnata e, per l'effetto, rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.

	14	SENT. 86/2026	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026.		
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE	
	Lucia d'Ambrosio	Daniela Acanfora	
	<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 14 MAGGIO 2026		
	P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)		
	<i>f.to digitalmente</i>		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.		
	Il Presidente		
	(dott.ssa Daniela Acanfora)		
	<i>f.to digitalmente</i>		
	Depositata in Segreteria il 14 MAGGIO 2026		
	P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)		
	<i>f.to digitalmente</i>		

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 14 MAGGIO 2026

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco